


Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli



Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?

**PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO
E IDENTITÀ DIGITALE**

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMA ELETTRONICA

avv. silvia stefanelli

**Codice Amministrazione Digitale
Dlgs 82/2005**

Art. 2 comma 3
Ai applicano ai privati

Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE;

Capo III – art. 40, 43, 44 - FORMAZIONE, RIPRODUZIONE, CONSERVAZIONE

Capo IV – TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

DOCUMENTO INFORMATICO

Art. 1 lett p)

**Il documento informatico è la rappresentazione
informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti**

mentre il documento analogico
è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti

DOCUMENTO INFORMATICO

DOCUMENTO INFORMATICO BASATO SU FIRMA ELETTRONICA

1) DOCUMENTO INFORMATICO

idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta

forma scritta ex art. 1370 cc – punti 1-12

forma scritta ex art. 1370 cc – punti 13

forma scritta non obbligatoria, ma opportuna

il suo valore probatorio

che valore ha quel documento in una possibile causa

Regola generale

**Libera valutazione del giudice
sulla base di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità**

REGOLE SPECIFICHE

1) DOCUMENTO INFORMATICO

formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione,
riproduzione, validazione temporale

data e ora

disponibilità e riservatezza delle informazioni

DPCM 13 novembre 2014

1) DOCUMENTO INFORMATICO

DPCM 13 novembre 2014

Formazione di un documento informatico

- Redazione tramite strumenti software
- Acquisizione per via telematica o supporto informatico
acquisizione di copia per immagini
- Registrazione informatica di informazioni risultanti da transazioni o processi informatici
- Generazione o raggruppamento di dati provenienti da uno o più data base, anche appartenenti a soggetti interoperanti

2) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

Analisi delle firme

FIRMA ELETTRONICA

Art. 1 lett q)

"l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica"

normalissimo PIN abbinato a una carta magnetica (es. il Bancomat)
credenziali di accesso costituite da nome utente e password

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 1 lett q-bis

*un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono **l'identificazione** del firmatario del documento e garantiscono **la connessione univoca al firmatario**,
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati*

Firma sul tablet (grafometrica)

È una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Art. 1 lett r)

un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma

Firma con token

FIRMA ELETTRONICA DIGITALE

Art. 1 lett s)

"un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".

la norma richiede una particolare modalità tecnologica,
quella della crittografia a chiavi asimmetriche.

2) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

Qual è il valore giuridico del documento informatico che risulti firmato con firma elettronica?

Forma scritta

Valore di prova in causa

2) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

Requisito forma scritta

(es. consenso privacy)



Art. 1350 cc

2) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

Art. 1350

Art. 1350 cc n. 1-12

Qualificata, digitale

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
- 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente [960] e dell'enfiteuta [959];
- 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss.];
- 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di abitazione;
- 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971];
- 7) i contratti di anticresi [1960 ss.];
- 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1572];
- 9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di associazione [2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
- 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.];
- 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [1965 ss.];

art. 1350

Avanzata, qualificata, digitale

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge

2) DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA ELETTRONICA

Valore probatorio

*Tutti i documenti informatici firmati con firma
Avanzata, qualificata o digitale*

Efficacia ex art. 2702 cc

*La scrittura privata fa piena prova, **fino a querela di falso**, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.*

QUERELA DI FALSO

Querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.)

la parte contro la quale venga prodotta una scrittura privata può proporre querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento, ottenendo un risultato più ampio e definitivo, ossia quello della **completa rimozione del valore del documento con efficacia erga omnes**

La querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio

ed è obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.
E' competente in via esclusiva il Tribunale.

ATT.NE – la firma autografa, invece, in causa può essere solo disconosciuta

Quindi le firme elettroniche sono più “forti” delle firme autografe

<p>Firma Elettronica</p>	<p>Insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica</p>	<p>Efficacia probatoria valutabile dal giudice caso per caso</p>	<p><i>Pin, firma biometrica</i></p>
<p>Firma Elettronica Avanzata</p>	<p>Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati</p>	<p>Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta <i>ad substantiam</i> tranne che per i contratti immobiliari</p>	<p><i>Firma su tablet</i></p>
<p>Firma Elettronica Qualificata</p>	<p>Particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma</p>	<p>Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta <i>ad substantiam</i></p>	<p><i>Smart-card, token</i></p>
<p>Firma Elettronica Digitale</p>	<p>Particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici</p>	<p>Efficacia probatoria della scrittura privata integra la forma scritta <i>ad substantiam</i></p>	<p><i>Smart-card, token</i></p>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE